Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia

(93/52/CEE)

(GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 94/877/CE della Commissione del 21 dicembre 1994	L 352	102	31.12.1994
►M2	Decisione 94/965/CE della Commissione del 28 dicembre 1994	L 371	31	31.12.1994
►M3	Decisione 94/972/CE della Commissione del 28 dicembre 1994	L 371	48	31.12.1994
►M4	Decisione 97/315/CE della Commissione del 30 aprile 1997	L 137	20	28.5.1997
►M5	Decisione 2001/292/CE della Commissione del 29 marzo 2001	L 100	28	11.4.2001
►M6	Decisione 2002/482/CE della Commissione del 21 giugno 2002	L 166	23	25.6.2002
►M7	Decisione 2003/44/CE della Commissione del 17 gennaio 2003	L 13	37	18.1.2003
►M8	Decisione 2003/237/CE della Commissione del 3 aprile 2003	L 87	13	4.4.2003
►M9	Decisione 2003/732/CE della Commissione del 10 ottobre 2003	L 264	30	15.10.2003
►M10	Decisione 2004/199/CE della Commissione del 27 febbraio 2004	L 64	41	2.3.2004
►M11	Decisione 2004/320/CE della Commissione del 31 marzo 2004	L 102	75	7.4.2004
►M12	Decisione 2005/28/CE della Commissione del 12 gennaio 2005	L 15	30	19.1.2005
►M13	Decisione 2005/179/CE della Commissione del 4 marzo 2005	L 61	37	8.3.2005
►M14	Decisione 2005/604/CE della Commissione del 4 agosto 2005	L 206	12	9.8.2005
►M15	Decisione 2005/764/CE della Commissione del 28 ottobre 2005	L 288	56	29.10.2005
►M16	Decisione 2006/169/CE della Commissione del 21 febbraio 2006	L 57	35	28.2.2006
►M17	Decisione 2007/399/CE della Commissione dell'11 giugno 2007	L 150	11	12.6.2007
►M18	Decisione 2008/97/CE della Commissione del 30 gennaio 2008	L 32	25	6.2.2008
►M19	Decisione 2010/391/UE della Commissione dell'8 luglio 2010	L 180	21	15.7.2010
►M20	Decisione 2010/695/UE della Commissione del 17 novembre 2010	L 303	14	19.11.2010
►M21	Decisione di esecuzione 2011/277/UE della Commissione del 10 maggio 2011	L 122	100	11.5.2011
►M22	Decisione di esecuzione 2013/177/UE della Commissione del 10 aprile 2013	L 103	5	12.4.2013
►M23	Decisione di esecuzione 2014/91/UE della Commissione del 14 febbraio 2014	L 46	12	18.2.2014

►**M24**	Decisione di esecuzione 2014/892/UE della Commissione del 9 dicembre 2014	L 354	45	11.12.2014
►**M25**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/129 della Commissione del 26 gennaio 2015	L 21	18	28.1.2015

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

Rettificata da:

►**C1**	Rettifica, GU L 281 del 24.10.2008, pag. 35 (93/52/CEE)			

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia

(93/52/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ([1]), in particolare l'allegato A, capitolo 1, parte II,

considerando che nel Regno Unito in Germania, in Irlanda, in Lussemburgo, in Belgio e nei Paesi Bassi e in talune regioni della Francia la brucellosi (B. melitensis) dev'essere obbligatoriamente dichiarata da almeno 5 anni; che nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno 5 anni e che la vaccinazione vi è proibita da almeno 3 anni; che sono pertanto soddisfatte le condizioni previste dall'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b;

considerando inoltre che gli Stati membri o regioni sopra indicati si impegnano a conformarsi alle disposizioni previste dall'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2; che risulta dunque opportuno riconoscere loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri e le regioni rispettivamente indicati negli allegati I e II soddisfano le condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b) della direttiva 91/68/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri e le regioni rispettivamente indicati negli allegati I e II sono riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis).

([1]) GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

▼A1

Articolo 2 bis

Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia la Commissione completa, ove necessario, gli allegati I e II. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼**M25**

ALLEGATO I

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*)

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
IE	Irlanda
CY	Cipro
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
HU	Ungheria
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito

▼M16

ALLEGATO II

▼M20

Regioni di Stati membri ufficialmente esenti da brucellosi (*B. melitensis*)

▼M24

In Francia:

«dipartimenti»:

Ain, Aisne, Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Ville de Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

▼M23

In Italia:

— Regione Abruzzo: provincia di Pescara,
— Provincia di Bolzano,
— Regione Emilia-Romagna,
— Regione Friuli-Venezia Giulia,
— Regione Lazio,
— Regione Liguria,
— Regione Lombardia,
— Regione Marche,
— Regione Molise,
— Regione Piemonte,
— Regione Sardegna,
— Regione Toscana,
— Provincia di Trento,
— Regione Umbria,
— Regione Valle d'Aosta,
— Regione Veneto.

▼M16

In Portogallo:

regione autonoma delle Azzorre.

▼M23

In Spagna:

— Comunità autonoma delle Asturie,
— Comunità autonoma delle Isole Baleari,
— Comunità autonoma delle Isole Canarie: province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas,
— Comunità autonoma di Cantabria,
— Comunità autonoma di Castiglia e Leon,
— Comunità autonoma di Galizia,
— Comunità autonoma di Navarra,
— Comunità autonoma dei Paesi Baschi